

Pubblicato il 25/02/2021

N. 00112/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00535/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 535 del 2014, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Pisano, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Puccini n. 2;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Cagliari, Questura di Cagliari, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Cagliari, via Dante n. 23;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Prefetto della Provincia di Cagliari, in data 28 aprile 2014, di rigetto del ricorso gerarchico proposto dalla signora -OMISSIS- avverso il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Cagliari in data 23 dicembre 2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'articolo 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, il dott. Dante D'Alessio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La signora -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con il quale il Prefetto della Provincia di Cagliari, in data 28 aprile 2014, ha rigettato il ricorso gerarchico da lei proposto avverso il provvedimento di ammonimento, che era stato emesso dal Questore di Cagliari il 23 dicembre 2013, e ne ha chiesto l'annullamento perché illegittimo.

2. Il ricorso è infondato.

Come si evince dall'impugnato provvedimento del Prefetto di Cagliari, il contestato provvedimento di ammonimento era stato emesso a seguito dell'esposto della signora -OMISSIS- che era stato poi oggetto di specifiche indagini della Questura che avevano confermato la sussistenza di comportamenti minacciosi e intimidatori posti in essere dalla ricorrente a danno dell'esponente ed anche di suoi familiari.

A seguito della presentazione del ricorso gerarchico la Questura di Cagliari, pur ritenendo completa l'attività istruttoria già eseguita, ha poi svolto ulteriori accertamenti che hanno confermato le ragioni che avevano determinato l'adozione del provvedimento di ammonimento.

Ciò risulta, in particolare, dalla relazione fatta dalla Questura di Cagliari, oggetto della nota n. 2972 del 18 luglio 2014, nella quale sono, fra l'altro, riportate le dichiarazioni rese agli organi di polizia dai numerosi soggetti chiamati a testimoniare dopo la proposizione del ricorso gerarchico.

3. Il provvedimento prefettizio impugnato, così come il precedente provvedimento del Questore di Cagliari, risultano quindi esenti nel merito dalle censure sollevate.

4. Né sussistono i lamentati vizi procedimentali.

Infatti, il provvedimento di ammonimento, adottato ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ha natura preventiva e cautelare e non sanzionatoria e non deve essere quindi necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Peraltro, nella fattispecie in esame, il Questore ha ravvisato (e indicato in motivazione) che vi era la necessità ed urgenza di procedere all'emissione di un provvedimento inibitorio dei descritti comportamenti anti giuridici posti in essere dall'interessata.

5. In proposito anche di recente il Consiglio di Stato ha ribadito che sulla base della indicata disposizione il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare se e quando emanare il provvedimento di ammonizione e può decidere di emanare il provvedimento senza indugio oppure, se le circostanze lo consentano, può avvisare il possibile destinatario dell'atto con l'avviso di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7971).

Infatti anche un lieve differimento dell'emanazione del provvedimento può avere gravi e a volte irreversibili conseguenze per chi abbia segnalato i fatti all'autorità di pubblica sicurezza.

6. Ciò rende non rilevante anche la sentenza del Tribunale di Primo Grado dell'Unione Europea pubblicata in data 3 febbraio 2021 nella causa T-17/19, depositata dalla ricorrente il 15 febbraio 2021, in vista della trattazione del merito del ricorso, nella quale si afferma il principio della necessità di audizione del soggetto destinatario di provvedimento sanzionatorio, come diritto fondamentale della persona.

7. Il ricorso deve essere in conclusione respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'articolo 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente, Estensore

Tito Aru, Consigliere

Gabriele Serra, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.